

COVID-19

Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Misure a sostegno del lavoro

PREMESSE

Stante l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus, in data 17 marzo 2020 è stato emanato il Decreto-Legge n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (di seguito, il «Decreto»).

A tale riguardo, lo studio Pirola Pennuto Zei e Associati, in un’ottica di collaborazione e di solidarietà, intende fornire ai propri clienti una nota informativa sulle principali previsioni sancite dal Decreto in materia di ammortizzatori sociali e di misure di sostegno ai lavoratori.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Territorio Nazionale.

Il Decreto ha disposto l’estensione per tutto il territorio nazionale delle misure speciali previste dal Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 in tema di ammortizzatori sociali.

Il Decreto-Legge è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’articoli 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Esso entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma perde efficacia qualora non venga convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

FOCUS AMMORTIZZATORI SOCIALI

LE PRINCIPALI MISURE RIGUARDANO:

- ◆ il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario; (articolo 19)
- ◆ il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS; (articolo 20)
- ◆ il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso; (articolo 21)
- ◆ il trattamento di cassa integrazione in deroga. (articolo 22)

DISPOSIZIONI COMUNI - TRATTAMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 19, 20 E 21 DEL DECRETO:

- ◆ **Procedura sindacale**: si è dispensati dal rispetto dei termini della procedura sindacale di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015, ma si deve comunque procedere all'informazione, alla consultazione e all'esame congiunto, anche in via telematica, **entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva**.
- ◆ **Adempimenti amministrativi**: si è dispensati dal presentare la domanda entro i termini di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- ◆ **Esenzione contribuzione addizionale**: non è dovuto il versamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, seconda parte, e 33, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015.
- ◆ **Modalità di liquidazione**: anticipazione da parte del datore di lavoro o, su istanza del datore di lavoro, pagamento diretto del trattamento da parte dell'INPS.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO: (articolo 19)

- ◆ **Ambito di applicazione**: datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ◆ **Ammortizzatore sociale**: concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19»;
- ◆ **Soggetti beneficiari**: lavoratori dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità aziendale. Non è dunque richiesta l'anzianità aziendale di minimo 90 giorni;
- ◆ **Durata**: la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa potrà avvenire per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

NOTA BENE

I periodi di integrazione o assegno ordinario per ragioni legate al COVID-19 non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva delle integrazioni salariali e ai fini della durata massima di eventuali altre integrazioni salariali in corso.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CIGS: (articolo 20)

- ◆ **Ambito di applicazione**: datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- ◆ **Ammortizzatore sociale**: concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» ex articolo 19 del Decreto;
- ◆ **Effetti**: la concessione di tale trattamento **sospende** e **sostituisce** il trattamento straordinario di integrazione salariale in corso;
- ◆ **Soggetti beneficiari**: lavoratori dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità aziendale. Non è dunque richiesta l'anzianità aziendale di minimo 90 giorni ed i beneficiari possono essere anche i medesimi lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale a totale copertura dell'orario di lavoro.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO:
(articolo 21)

- ◆ **Ambito di applicazione:** datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un assegno di solidarietà;
- ◆ **Ammortizzatore sociale:** assegno ordinario con causale «emergenza **COVID-19**» ai sensi dell'articolo 19 del Decreto;
- ◆ **Effetti:** la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso;
- ◆ **Soggetti beneficiari:** lavoratori dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità aziendale, ed anche se già beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro;
- ◆ **Durata:** la **sospensione/riduzione dell'attività lavorativa potrà avvenire per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.**

NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:
(articolo 22)

- ◆ **Ambito di applicazione:** datori di lavoro non beneficiari delle tutele previste in materia di sospensione o riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, FIS);
- ◆ **Ammortizzatore sociale:** cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima complessiva di 9 settimane, **concessa dalle Regioni e Province autonome previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;**
- ◆ **Domanda:** deve essere presentata alla Regione o alla Provincia autonoma, che la istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- ◆ **Concessione del trattamento:** emanazione di un decreto da parte della Regione o delle Province autonome, trasmesso all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, unitamente alla lista di beneficiari;
- ◆ **Modalità di liquidazione:** esclusivamente tramite pagamento diretto del trattamento da parte dell'INPS.

NOTA BENE

L'efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

FOCUS MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020 sono state disposte misure di supporto ai lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO: (Articolo 23)

- ◆ **Ambito di applicazione:** tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi;
- ◆ **Decorrenza:** dal 5 marzo 2020;
- ◆ **Durata:** massimo 15 giorni, continuativi o frazionati, fruibili alternativamente dall'uno o dall'altro genitore;
- ◆ **Importo:**
 - Per i lavoratori subordinati: indennità pari al 50% della retribuzione;
 - Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata: indennità pari al 50% di 1/365° del reddito annuo;
 - Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS: indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.

NOTA BENE

In alternativa alla suddetta prestazione, a decorrere dal 5 marzo è possibile optare per un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600. Tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 104/1992: (Articolo 24)

- ◆ Incremento dei permessi ex Legge 104/92: 12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

**TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO:
(Articolo 26)**

- ◆ Equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- ◆ Non computabilità del suddetto periodo ai fini del periodo di comporto;
- ◆ Fino al 30 aprile 2020 per i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992 e i lavoratori con certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o da terapie salvavita, il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero per COVID-19.

**LAVORO AGILE:
(Articolo 39)**

Diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile:

- ◆ **Beneficiari**: lavoratori dipendenti disabili o con famigliari disabili;
- ◆ **Durata**: fino al 30 aprile 2020;
- ◆ **Condizione**: compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.

Priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile:

- ◆ **Beneficiari**: lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

FOCUS SOSPENSIONE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI: (Articolo 46)

- ◆ **Decorrenza**: dalla data di entrata in vigore del decreto per 60 gg.
- ◆ **Effetto**:
 - non è possibile avviare procedure di licenziamento collettivo e quelle già in corso sono sospese per il medesimo periodo;
 - Impossibilità di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
 - Sono sospesi i termini di impugnazione del licenziamento per 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Labour & Compliance

- ◆ **Avv. Roberta Di Vieto**: roberta.di.vieto@studiopirola.com